



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	21.05.2013
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	24.05.2013
DECRETO RETTORALE	664/2013 dd. 29.05.2013
UFFICIO COMPETENTE	Sez. complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica

Data ultimo aggiornamento: 30 maggio 2013

a cura dell'Ufficio di Staff Affari Generali

*Art. 1.
Istituzione*

1. In attuazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, l'Università degli Studi di Trieste istituisce tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
2. Il tirocinio formativo attivo è istituito presso un dipartimento di riferimento; può essere svolto in collaborazione fra più dipartimenti dell'Università degli Studi di Trieste oppure fra dipartimenti dell'Università degli Studi di Trieste e di una o più altre università.
3. Annualmente, sulla base di quanto stabilito da Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i dipartimenti interessati propongono agli Organi di Ateneo il piano dell'offerta formativa del tirocinio per le classi di rispettivo interesse.
4. Sulla base delle proposte pervenute, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, individua i dipartimenti che conferiscono a ciascuna classe di tirocinio le relative quote didattiche.
5. In analogia a quanto previsto per i corsi di studio dall'art. 31, Statuto dell'Ateneo, in relazione alle quote didattiche attribuite ai singoli dipartimenti per i rispettivi TFA, ciascun dipartimento è costituito in unità principale o associata. Nel caso in cui due o più dipartimenti conferiscano a un TFA quote didattiche relative a distinti raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari (SSD), il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera in merito all'attivazione del TFA in forma interdipartimentale. Al momento dell'attivazione del TFA interdipartimentale, il Consiglio di Amministrazione individua il dipartimento di gestione, sentiti i dipartimenti proponenti e il Senato Accademico.
6. La competenza in merito alla programmazione e organizzazione dell'attività didattica spetta ai dipartimenti, che deliberano come segue:
 - per i corsi di TFA dipartimentali, delibera il dipartimento principale, sentiti i dipartimenti associati;
 - per i corsi di TFA interdipartimentali, il dipartimento di gestione e i dipartimenti associati deliberano, ognuno per le quote di competenza. I dipartimenti associati possono concordare l'attribuzione della programmazione e organizzazione dell'attività didattica in via esclusiva a uno di essi.



Art. 2

Durata e conseguimento titolo

1. La durata del TFA è annuale.
2. A conclusione del tirocinio formativo attivo, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado nella classe di abilitazione rispettiva, previo superamento di un esame finale.
3. La commissione d'esame è nominata, per i corsi di TFA dipartimentali, dal Direttore del dipartimento principale e, per i corsi di TFA interdipartimentali, dal Direttore del dipartimento di gestione, d'intesa con i Direttori dei dipartimenti associati, che deliberano per i rispettivi SSD di competenza.
4. La commissione d'esame è composta da tre docenti universitari, che hanno svolto attività nel corso di tirocinio; da due tutor o tutor coordinatori; da un rappresentante designato dall'Ufficio Scolastico Regionale. La commissione è presieduta da un docente universitario, designato dal dipartimento principale, per i TFA dipartimentali, o dal dipartimento di gestione, per i TFA interdipartimentali.

Art. 3

Attività del TFA

1. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:
 - a) insegnamenti di scienze dell'educazione;
 - b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 del D.M. 249/2010, in collaborazione con il docente universitario di cui al comma 6 dell'art. 10 del Decreto ministeriale, 249/210; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio, al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità;
 - c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
 - d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
2. I percorsi formativi previsti dal presente regolamento sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte del Presidio per la Qualità, coerentemente con le metodologie di valutazione, che l'Ateneo adotta nel proprio sistema di assicurazione della qualità, e conformemente alle indicazioni dell'ANVUR, e in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 4

Consiglio di corso di tirocinio formativo attivo

1. La gestione delle attività delle classi di TFA viene affidata ad un Consiglio di corso di tirocinio, che viene istituito con deliberazione consiliare dei dipartimenti interessati. Il medesimo consiglio può esercitare le proprie funzioni per una pluralità di classi di TFA.
2. Il Consiglio di corso di tirocinio è composto dai tutor coordinatori, di cui all'articolo 11 comma 2 del D.M. 249/2010, dai docenti universitari titolari di corsi ufficiali della classe o delle classi di TFA, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'Ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti per ciascuna delle classi di TFA per cui opera il Consiglio.



3. Il Coordinatore del Consiglio di corso di tirocinio è eletto tra i docenti universitari, con le modalità previste dall'art. 27, comma 3 Statuto e dall'art. 34, commi 1, 3 e 4 del Regolamento Generale di Ateneo per l'elezione del direttore di dipartimento, con esclusione dell'obbligo di presentazione anticipata della candidatura.

4. Il Coordinatore eletto è nominato con decreto del direttore di dipartimento unità principale, per i TFA dipartimentali; con decreto del Rettore, per i TFA interdipartimentali. Il Coordinatore entra in carica alla data del decreto di nomina. Il suo mandato può durare fino a tre anni anche non consecutivi, ed è rinnovabile una sola volta per un solo ulteriore triennio.

5. Il Consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le attività di cui al comma 1 dell'articolo 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari.

Art. 5

Gestione attività amministrative e di coordinamento

1. La gestione delle attività amministrative dei TFA viene definita dagli Organi accademici, in analogia con le norme generali di Ateneo che attengono ai corsi di studio di primo e secondo livello; per la parte di competenza dei dipartimenti, l'organizzazione e la gestione delle attività amministrative viene affidata alle rispettive Segreterie didattiche di Dipartimento.

2. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari e per assicurare supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonché coordinamento didattico alle attività formative previste per il TFA:

- a) il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire e attivare un gruppo di lavoro di Ateneo, presieduto da un delegato rettorale, composto dai coordinatori dei consigli di corso di tirocinio;
- b) le università interessate possono istituire e attivare un gruppo di lavoro interateneo, presieduto dai delegati rettorali competenti dei rispettivi Atenei e composto dai coordinatori dei consigli di corso di tirocinio.

3. La pianificazione strategica e la definizione delle modalità di attuazione dei corsi di TFA comuni alle università regionali è demandata al Tavolo tecnico permanente di coordinamento tra gli Atenei del Friuli Venezia Giulia, integrato dai rispettivi delegati rettorali.

Art. 6

Docenti tutor coordinatori

1. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nei limiti dei contingenti assegnati alle Università, il dipartimento principale o il dipartimento di gestione provvede all'indizione ed allo svolgimento delle selezioni degli aspiranti tutor coordinatori i cui compiti sono specificati nell'art. 11, comma 2 del DM 249/2010. Il dipartimento provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 3. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento.

2. I tutor coordinatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di dipartimento.

3. Il consiglio di dipartimento, acquisito il parere del Consiglio di Corso di TFA, procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori sulla base dei seguenti parametri:

- a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
- d) gestione dei casi a rischio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

4. Il consiglio di dipartimento può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.

Art. 7

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, si fa riferimento al Decreto 10 settembre 2010, n. 249 e alle sue successive modificazioni, integrazioni e note esplicative.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo del decreto rettorale di emanazione.